

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: LICHERI)

Roma, 17 maggio 2022

Sul testo e sugli emendamenti riferiti al disegno di legge:

(2604) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, approvato dalla Camera dei deputati

La 14^a Commissione permanente,

esaminato il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si dispone la conversione, con modificazioni, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 24, recante disposizioni per il superamento delle misure di contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19 e altre disposizioni in materia sanitaria;

considerato in particolare che:

- il decreto-legge non ha prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, che è cessato lo scorso 31 marzo, disponendo in ogni caso la possibilità di adozione, fino al 31 dicembre 2022, di ordinanze di protezione civile, al fine di assicurare il mantenimento della capacità operativa e di pronta reazione delle strutture;

- si introduce la possibilità di somministrazione, presso le farmacie, sia di vaccini contro il virus SARS-CoV-2 sia di vaccini antinfluenzali, oltre alla possibilità di effettuazione, nelle farmacie, di test diagnostici;

- si modifica la disciplina relativa all'obbligo di isolamento in caso di positività al virus SARS-CoV-2 e all'obbligo di autosorveglianza in caso di contatto stretto con soggetti positivi al medesimo virus;

- si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2022 della norma transitoria che subordina a determinate condizioni l'accesso dei visitatori ad alcune strutture residenziali e ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere;

ricordato che il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce, ai soli fini degli spostamenti tra i Paesi dell'Unione europea un sistema di riconoscimento reciproco dei certificati Covid interoperabili tra gli Stati membri, basato sul principio di non discriminazione dei cittadini o residenti di altri Stati membri rispetto ai propri cittadini o residenti. Gli Stati membri restano liberi di imporre restrizioni quali test di ingresso, quarantena o autoisolamento per chiunque entra nel proprio territorio, purché necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia di Covid-19, anche tenendo conto delle prove scientifiche disponibili, compresi i dati epidemiologici pubblicati dall'ECDC sulla base della raccomandazione (UE) 2020/1475. Ai fini dell'interoperabilità e del reciproco riconoscimento tra Stati membri, i certificati Covid digitali dell'UE sono armonizzati quanto ai contenuti minimi che devono riportare e quanto a specifiche tecniche minime in grado di assicurarne l'autenticità contro le falsificazioni;

Al Presidente
delle Commissioni 1^a e 12^a riunite
S E D E

rilevato, inoltre, che il regolamento delegato (UE) 2021/2288, del 21 dicembre 2021, ha introdotto, sempre ai soli fini degli spostamenti tra Stati membri, la validità massima di 270 giorni (9 mesi) del certificato da vaccinazione primaria, monodose o a due dosi, secondo la strategia di vaccinazione dello Stato membro, lasciando gli Stati del tutto liberi circa la validità del certificato emesso dopo la o le dosi di richiamo, mentre il regolamento delegato (UE) 2022/256, del 22 febbraio 2022, ha stabilito la validità massima di 180 giorni (6 mesi) del certificato emesso in caso di guarigione da Covid. Inoltre, La proposta di regolamento COM(2022) 50, prevede la proroga di un anno, fino al 30 giugno 2023, della validità del sistema di circolazione tra Stati membri mediante il certificato Covid digitale dell'UE;

ricordata la raccomandazione (UE) 2022/107, del 25 gennaio 2022, su un approccio coordinato per agevolare la libera circolazione in sicurezza durante la pandemia di Covid-19, secondo cui, le misure contro la pandemia da Covid-19 dovrebbero essere applicate tenendo conto dello stato di salute della persona, piuttosto che della situazione epidemiologica a livello regionale, ad eccezione delle zone in cui la circolazione del virus è molto elevata;

valutato che il provvedimento non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo del disegno di legge, parere contrario sull'emendamento 6.8 e parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Ettore Antonio Licheri